



## CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "ADELE" E CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "MERAVIGLIA VILLORESI"

L'anno duemilatredici, addì ..... del mese di ..... in Lainate e nella residenza municipale sono comparsi i sigg.:

- A) ....., per il Comune di Lainate
- B) ....., per l'Associazione Scuola dell'Infanzia "Adele".
- C) ....., per la Scuola dell'Infanzia "Meraviglia Villoresi"

### PREMESSO

che l'Associazione Scuola dell'Infanzia "Adele" e la scuola dell'infanzia Meraviglia Villoresi:

- offrono un servizio pubblico riconosciuto, rivolto prioritariamente a tutti i bambini e le bambine residenti nel Comune di Lainate, ed opera conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e con particolare riferimento alla Legge 62/2000, e al D. Lgs 59/2004 senza discriminazione di sesso, censo, etnia, cultura, religione, cittadinanza; facilitando l'inserimento di bambini in condizioni svantaggiate;
- perseguono lo sviluppo della personalità dei piccoli utenti nella fascia di età di norma compresa tra i tre e i sei anni, fatte salve le eventuali deroghe e disposizioni normative;
- promuovono lo sviluppo delle attitudini e l'acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo, cognitivo e operativo;
- favoriscono l'interazione con i coetanei, gli adulti, l'ambiente e la cultura, nel rispetto delle diversità, in contesti di autonomia e libertà di educazione intesa sia come diritto della famiglia alla libera scelta della scuola per i propri figli, sia come diritto dei docenti alla libertà di insegnamento nell'ambito dello specifico Progetto Educativo della scuola e nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa dei bambini e delle loro famiglie;
- contribuiscono alla realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità educative, consentendo a bambini e bambine di raggiungere concreti traguardi di sviluppo in ordine di identità, autonomia e competenze;

### PREMESSO ALTRESI':

- che l'Associazione Scuola dell'Infanzia "Adele", presente sul territorio comunale da oltre cento anni, è una scuola paritaria e che svolge una funzione di carattere educativo e sociale di pubblica utilità e senza scopo di lucro;
- che la Scuola dell'Infanzia "Meraviglia Villoresi", presente sul territorio comunale dal 3 Agosto 1924 svolge una funzione di carattere educativo e sociale di pubblica utilità e senza scopo di lucro  
che le stesse:
- hanno ricevuto riconoscimento di scuola paritaria ai sensi della legge 62/2000 con D.M. 488 del 28/02/2001
- provvedono al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza e prevenzione degli infortuni dei lavoratori e in particolare di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;

- provvedono al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali dei dipendenti;
- provvedono all'assicurazione per la responsabilità civile del personale e dei bambini;
- provvedono all'apertura della scuola e la sua attività didattica educativa si articola per 10 mesi all'anno, seguendo il calendario regionale;
- mantengono tutti gli standard di qualità previsti dal riconoscimento di scuola paritaria a norma della legge n. 62/200 e successive circolari attuative, promuovendo lo sviluppo della qualità dell'offerta educativa.

#### **DATO ATTO**

- che la Regione Lombardia, con la Legge regionale n. 19 del 06/08/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" riconosce la libertà di scelta, la pari opportunità nell'accesso ai percorsi educativi e di istruzione, l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la libertà di insegnamento, e si impegna a provvedere alla programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome e all'assegnazione dei relativi contributi.

#### **RICHIAMATE**

- la Legge Regionale n. 31 del 20/03/1980 "Diritto allo studio" Norme di attuazione;
- la Legge n. 104 del 5/02/1992 "Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate";
- la Legge n. 62 del 10/03/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione";
- la Legge n. 328 del 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il D. Lgs. 59 del 19/02/2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'Art. 1 della legge 28/03/2003, n. 53";
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 31/07/2007 "Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo";
- la Legge Regionale n. 19 del 06/08/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- la Legge Regionale n.3 del 12/03/2008 "Governo della rete degli interventi dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1) Le premesse e i richiami legislativi fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2) Nelle scuole dell'infanzia convenzionate sono rispettate ed attuate le Indicazioni per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo (D.M. del 31/07/2007) fermi restando i principi di autonomia, di indirizzo e di autodeterminazione dei progetti educativi. A tal proposito le scuole dell'infanzia si impegnano annualmente a trasmettere all'Amministrazione Comunale copia del loro progetto educativo.

Art. 3) L'erogazione dei servizi avviene per il tramite degli enti gestori della scuole.

Art. 4) L'Amministrazione Comunale si impegna a concorrere alle spese di gestione delle scuole dell'infanzia erogando a partire dall'anno scolastico 2016/2017 e fino all'anno scolastico 2019/20

compreso il contributo annuale per le spese di gestione di € 825,00 per ogni alunno iscritto frequentante le scuole dell'infanzia per un numero di bambini iscritti pari o superiore a 310. Nel caso in cui gli iscritti siano in numero inferiore a 310 il contributo sarà pari a € 850,00 a bambino; A tal fine all'inizio di ogni anno scolastico le scuole faranno pervenire all'ufficio scuola del comune l'elenco nominativo completo degli iscritti.

I contributi saranno adeguati annualmente, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati

Art. 5) L'Amministrazione Comunale riconosce la necessità e l'importanza di garantire strutture, impianti, arredi ed attrezzature a norma e idonee per l'espletamento di tutte le attività didattiche.

Per tali finalità, l'Amministrazione Comunale erogherà alle scuole dell'infanzia paritarie, un contributo annuale pari a € 100,00 ad alunno frequentante e verrà erogato con le medesime modalità del contributo relativo alle spese di gestione.

Art. 6) I contributi saranno erogati come segue:

- n. 3 acconti (1° Ottobre, 1° Gennaio, 1° Aprile) nella misura del 25% cadauno, del totale dei contributi erogati per l'anno precedente
- Al 1° Luglio conguaglio dei contributi spettanti per l'intero anno precedente.

Art. 7) L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre, ai sensi dell'Art. 2 e 8 della L.R. 31/80, a sostenere annualmente i progetti didattici, con un finanziamento equivalente a quello destinato alle scuole statali stabilito nel piano annuale d'intervento per l'attuazione del diritto allo studio.

Art. 8) L'Amministrazione fornirà il servizio di trasporto alunni se e quando sarà istituito per le scuole dell'infanzia statali e alle stesse condizioni previste per gli alunni delle altre scuole del territorio comunale.

Art. 9) L'Amministrazione Comunale si impegna a richiedere ai competenti Enti (ASL) per gli alunni delle scuole dell'infanzia, i servizi di assistenza medica infermieristica, di consulenza psicopedagogica e dietetica in eguale misura a quelli prestati per le corrispondenti strutture statali. Verranno inoltre estese anche alle scuole dell'infanzia paritarie le campagne di prevenzione e screening che dovessero essere organizzate a livello comunale. Le scuole dell'infanzia si impegnano ad assicurare un idoneo servizio mensa garantendo l'osservanza delle norme igienico sanitarie previste in materia e a definire con l'ASL la propria tabella dietetica.

Art. 10) Le scuole dell'infanzia si impegnano ad accogliere gli alunni diversamente abili secondo le norme vigenti e secondo le indicazioni della equipe socio-psico pedagogica del comune di Lainate.

Il sostegno alle sezioni di inserimento degli alunni diversamente abili sarà garantito da personale comunale, secondo i criteri ed i vincoli previsti dalla legislazione regionale e nazionale, dalle disposizioni previste dal ministero dell'istruzione Università e Ricerca e dall'ufficio scolastico di Milano, secondo le risorse finanziarie disponibili, senza alcun onere per le scuole

Art 11) Le scuole dell'infanzia si impegnano sulla base delle variazioni e delle possibilità di bilancio a contenere e, nel caso esistano le condizioni, a non aumentare le rette alle famiglie.

Art. 12) Le scuole dell'infanzia ricercano e favoriscono collegamenti costanti con gli asili nido e con le scuole primarie del territorio, al fine di creare un'unica e ininterrotta esperienza capace di assicurare un armonico sviluppo del bambino.

Art 13) Le scuole dell'infanzia si impegnano a collaborare con l'Amministrazione Comunale al fine di sviluppare e promuovere e realizzare iniziative di Sostegno alla genitorialità.

Art. 14) Le scuole dell'infanzia garantiscono che il personale docente sia in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge e curano il costante aggiornamento degli educatori attraverso la partecipazione a corsi e seminari promossi e gestiti da enti qualificati, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui le scuole operano. Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) viene applicato il contratto collettivo nazionale di categoria (FISM) con i relativi accordi integrativi territoriali.

Art. 15) Le scuole dell'infanzia, prevedono organi collegiali eletti a base democratica dalla comunità scolastica come strumenti di partecipazione all'attuazione degli indirizzi educativi, nell'ambito del regolamento e statuto delle scuole stesse. Con proprio atto deliberativo il consiglio della scuola fisserà ogni anno le modalità di elezione degli organismi stessi, in conformità con quanto previsto dal DPR 416/74.

Art. 16) Sarà garantito all'Amministrazione Comunale un adeguato rendiconto dell'utilizzo dei contributi erogati. Tale controllo, effettuato mediante la presentazione all'ufficio scuola del Comune dei bilanci consuntivo e preventivo, permetterà inoltre una appropriata valutazione delle rette mensili necessarie per garantire il pareggio dell'esercizio per l'anno successivo.

Inoltre l'Amministrazione Comunale designerà due rappresentanti, uno di maggioranza e uno di minoranza, che entreranno a far parte del "Consiglio d'Amministrazione" della scuola Adele e del "Consiglio della Scuola" della scuola dell'infanzia Meraviglia villoresi.

Art. 17) Le scuole dell'infanzia si impegnano a rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e di pubblica igiene degli edifici.

Art. 18) Le scuole dell'infanzia si impegnano, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti e in ottemperanza al D.M. relativo alla "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento" e alle sue circolari applicative a:

- a) operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti nazionali didattici vigenti;
- b) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
- c) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola materna, secondo le norme vigenti;
- d) non costituire sezioni di norma superiori a 28 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- e) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
- f) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- g) produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale entro il 30 settembre di ogni anno;

Art. 19) La presente convenzione ha validità per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19. Tale convenzione sarà registrata in caso d'uso e le spese saranno a carico delle scuole dell'infanzia.